

COPIA



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.I.A.

OGGETTO: Rilascio dell'Autorizzazione integrata a seguito di riesame ai sensi dell'articolo 29 octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'esercizio di un Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica della ditta Agrinord S.r.l., sito in loc. Barchi – Tarmassia, Isola della Scala (VR).

Determinazione n. 2206 del 09/08/2022

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, ai sensi della normativa vigente:

- 1) rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio di un Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica della ditta Agrinord S.r.l., sito in loc. Barchi – Tarmassia, Isola della Scala (VR). La presente autorizzazione ha validità di dodici anni ed è soggetta a riesame periodico ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 29 octies, e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali in essere con le modalità specificate negli obblighi del presente provvedimento.
- 2) Approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), Rev, 01-1 Luglio 2022.
- 3) Autorizza lo scarico delle acque, compreso quelle dei servizi igienici, previo trattamento nei limiti e nelle modalità previste dal progetto come specificate nel paragrafo obblighi del presente provvedimento.
- 4) Autorizza le emissioni in atmosfera dell'aria trattata con biofiltri con i limiti meglio definiti negli obblighi del presente provvedimento. Per l'impianto di cogenerazione e la caldaia ausiliaria si dà atto che risultano in deroga in quanto di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW, e comunque assoggettato alle prescrizioni di cui alla DGRV n. 1471 del 5 agosto 2014 e eventuali successive modifiche e integrazioni di competenza regionale.
- 5) Dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.
- 6) Dà atto che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è autorizzata con un autonomo provvedimento regionale (D.G.R.V. n. 1471 del 5 agosto 2014) che non può essere riassorbito nell'autorizzazione integrata ambientale in quanto non compreso nell'allegato IX alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006.

Fatto L'impianto della ditta Agrinord S.r.l. risulta approvato e autorizzato all'esercizio dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto in forza dei seguenti principali provvedimenti: il decreto

del dirigente del Settore Ecologia del 26 giugno 1999, n. 258, che approva l'aumento della potenzialità a 70.000 t/anno; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 13 ottobre 2006, n. 5612, che approva il progetto di riqualificazione e adeguamento dell'impianto con la realizzazione di un digestore anaerobico e aumento della potenzialità annua di trattamento; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 25 giugno 2013, n. 2922, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di trattamento dell'aria esausta; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 17 settembre 2009, n. 5072, che autorizza l'esercizio fino al 20 settembre 2014; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 29 settembre 2011, n. 4093, che integra l'autorizzazione all'esercizio con aumento della potenzialità a 76.600 t/anno, che autorizza con limitazioni le emissioni in atmosfera e approva il programma dei controlli vigente. La regione, con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1471 del 5 agosto 2014 ha autorizzato l'installazione e l'esercizio di un gruppo di cogenerazione e preso atto di quello esistente, alimentati a biogas presenti nell'impianto. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dal 11 aprile 2014, che ha modificato il quadro normativo di riferimento e assoggettato l'esercizio dell'impianto ad altro tipo di autorizzazione (A.I.A.) la Regione del Veneto, sulla base di propri indirizzi applicativi, ha provveduto al primo rilascio di A.I.A. degli impianti misti che prevedono anche la produzione di energia da fonti rinnovabili rilasciando il Decreto n. 29 del 7 luglio 2015, modificato con successivo Decreto n. 48 del 27 dicembre 2016.

La ditta Agrinord s.r.l. in data 02/02/2022, con 11 protocolli a partire dal n. 4743, ha presentato istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lvo. n. 152/2006, con relativi allegati e il riferimento al versamento degli oneri istruttori come da delibera regionale n. 1519/2009.

La Provincia, dopo aver cercato interlocuzioni con la Regione del Veneto, sulla base del convincimento che l'istruttoria per gli impianti misti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vada ricondotta nel procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. n. 12 del D.Lvo n. 387/2003, con la nota prot. n. 19186 del 15/04/2022, ha avviato il procedimento di riesame per l'attività di compostaggio dando atto che nel perimetro dell'impianto/installazione è presente un'altra attività di produzione di energia da fonti rinnovabili non qualificabile come attività connessa ai sensi di legge, e chiesto della documentazione integrativa.

La ditta Agrinord s.r.l. ha completato la presentazione della documentazione richiesta ai protocolli n. 23993 del 12/05/2022 e n. 25296 del 19/05/2022, previa richiesta di breve proroga.

La provincia di Verona, con nota datata 23/05/2022, prot. n. 25912 ha convocato, per il giorno 16 giugno 2022 la prescritta conferenza dei servizi decisoria, che si è svolta regolarmente.

In data 16 giugno 2021 si è tenuta una conferenza dei servizi per l'esame della richiesta di riesame rilascio dell'A.I.A. nella quale sono stati condivisi i diversi aspetti e richieste alcune precisazioni e integrazioni e che si è conclusa positivamente subordinatamente alla presentazione delle integrazioni come illustrate e del parere favorevole di ARPAV sulla nuova versione del PMC

In data 7 luglio 2022, la ditta Agrinord S.r.l., al protocollo n. 34161, ha fatto pervenire le integrazioni richieste durante la conferenza dei servizi

In data 18 luglio 2022 al protocollo n. 35858 è pervenuto il parere dell'A.R.P.A.V. in merito al Piano di Monitoraggio e controllo (PMC), revisione 01 - 1 luglio 2022

In data 15 giugno 2022, al prot. n. 30176 è stato acquisito il parere di cui al c. 3 dell'articolo 184 - ter, del D.Lvo n. 152/2006, da parte dell'Area Tecnica Gestionale - U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti dell'A.R.P.A.V. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti nell'attività di recupero dell'impianto in parola.

La ditta ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria il 31 gennaio 2022.

La Provincia di Verona, con nota datata 02/04/2021, prot. n. 18291 ha accettato la polizza fideiussoria relativa all'esercizio dell'impianto esistente.

Sono state acquisite le dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, articolo n. 10, comma 2 da parte del titolare e una dichiarazione da parte del Direttore Tecnico dei medesimi requisiti limitatamente alle lettere c), d), f) e i)

Alla data del 15 luglio 2022 la ditta Agrinord S.r.l. risulta iscritta nelle White list della Prefettura di Verona e pertanto risultano verificati i requisiti di legge per l'antimafia.

Il tecnico responsabile dell'impianto è stato confermato.

Motivazione L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni organiche dei rifiuti mediante il compostaggio (trattamento biologico) al fine di produrre ammendanti e biomasse legnose.

La normativa regionale in materia di rifiuti assegna alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto codice ambientale, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto (compostaggi come attività R3) anche se soggetti ad A.I.A, ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

La Regione del Veneto, a seguito della entrata in vigore della Legge regionale n. 4/2016 in materia di valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale, ha trasmesso alle province le pratiche relative all'A.I.A. degli impianti misti prima rilasciata dalla stessa Regione (nota prot. n. 50928 del 23/08/2018), confermando la competenza regionale solo per l'autorizzazione unica ed eventuali modifiche.

Sempre la Regione del Veneto, con la nota prot. n. 51490 del 6 febbraio 2019 ha confermato la competenza delle province per il rilascio dell'A.I.A. per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica anche nel caso della presenza contemporanea dell'autorizzazione unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lvo n. 387/2003, definendola attività accessoria.

La Provincia di Verona, mai convinta delle conclusioni regionali sull'argomento, ha manifestato a tutti gli Enti interessati le proprie perplessità e argomentazioni con la nota prot. n. 43647 del 08/08/2019, ma prima ancora aveva interrogato direttamente i Ministeri competenti con la nota prot. n. 37091 del 04/07/2019 e recentemente con un interpello al Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 11982 del 10/03/2022, non ancora riscontrati.

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche il recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore ai 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico, nonché le modifiche sostanziali delle stesse. Il suddetto limite diventa 100 Mg al giorno se si tratta di digestione

anerobica. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.

L'art. 29 octies, comma 3, lett a), prevede il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali entro quattro anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione relativa alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, avvenuta, per gli impianti come quello di cui si tratta, il 17 agosto 2018. In tale data è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le installazioni di gestione dei rifiuti soggette ad A.I.A. nonché per le loro modifiche sostanziali e il riesame, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 29-quater, comma 10 e, pertanto, sia l'approvazione, che la modifica e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto compreso nel suddetto allegato VIII, sono soggette ad A.I.A. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del codice ambientale (che comprende anche l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208 e 210). A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.

Con la domanda all'esame si confermano tutti i parametri di dimensionamento dello stato approvato dell'impianto della ditta Agrinord S.r.l. Il riesame ha riguardato anche la parte di digestione anaerobica in quanto integrata nel processo, facendo salva la specifica autorizzazione regionale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e le correlate valutazioni circa la sostenibilità non di competenza dell'A.I.A.

Gli impianti di trattamento rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate con potenzialità superiore alle 100 tonnellate/giorno, sono soggetti, in base all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000 ad un programma dei controlli, da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242, ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa A.I.A. prevedendo un unico strumento coordinato e successivamente la legge è stata modificata e prevede che sia eseguito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione che si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o esterno. Pertanto, per l'impianto in parola, in relazione anche alla potenzialità effettiva, il Piano di Monitoraggio e Controllo, validato dall'A.R.P.A.V. è un unico documento per i controlli e monitoraggi del gestore.

L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto, per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fuggitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale 29 marzo 2015, n. 30/15 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", all'articolo 16 fornisce disposizioni generali in materia di impianti di recupero rifiuti. Sono state aggiornate le procedure di valutazione di Incidenza Ambientale.

Obblighi

Il responsabile della ditta è tenuto a ottemperare alle seguenti prescrizioni:

Generali

- Entro quarantacinque giorni dalla consegna/notifica del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare una appendice alla polizza in essere che prende atto della presente autorizzazione.
- Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Provincia.
- La Ditta è autorizzata ad esercire l'impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L'attestazione dell'avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona ad ogni rinnovo della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
- In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 30 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l'autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto la ditta risulta essere certificata ISO 14001. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, il termine di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni, a partire della data di rilascio del presente provvedimento. Il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione ISO 14001, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
- Inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio, un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente, costituito da:
 - a) un report informatico dove inserire i dati previsti dalle tabelle del PMC nelle quali è stato assegnato "SI" nella colonna "Reporting", sul modello reperibile al sito internet <https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/report-annuale>
 - b) una relazione esplicativa dell'attività aziendale, con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione può essere corredata da grafici semplificativi e deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei valori limite è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente (ad es. manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria o interruzione degli impianti di abbattimento, condizioni meteo-climatiche avverse) e gli interventi risolutivi adottati, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni intercorse. Variazioni significative dei dati tra i diversi anni di

monitoraggio (ad es. sul consumo di risorse o sulla qualità delle emissioni) vanno giustificate.

Tutti i dati di autocontrollo previsti dal PMC devono essere registrati su documenti ad approvazione interna, preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in formato elettronico, a disposizione dell'ente di controllo.

Il gestore è tenuto alla compilazione dell'applicativo ORSO – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, a dettaglio mensile e con frequenza semestrale.

- Garantire un corretto andamento del processo di compostaggio prendendo in considerazione le indicazioni tecnico gestionali previste dalla D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio 2005 non annullate dai tribunali amministrativi, le previsioni progettuali e anche le prescrizioni a carico del responsabile dell'impianto.
- Condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata in allegato all'istanza di A.I.A. e alla normativa vigente, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Deve inoltre dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività, sia in condizioni di regime ordinario che in caso di anomalie, si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.
- Comunicare tempestivamente alla Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- Mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- Rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e tenere aggiornato il piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000.
- Tenere appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
- Le frequenze dei controlli e degli autocontrolli sono quelle riportate nel PMC salvo differente specificazione contenuta nella apposita prescrizione.
- Eseguire regolari trattamenti di demuscazione e derattizzazione, che dovranno risultare da apposito registro da esibirsi all'autorità di controllo.
- Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

Gestione Impianto/rifiuto

- Presso l'impianto potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti individuati nell'**Allegato 1** con le relative specificazioni e restrizioni.

- La potenzialità fiscale dell'impianto è pari a 76.600 t/anno distinti in 52.000 t/anno di rifiuti organici (FORSU) dei quali 10.000 t/anno vanno alla linea 2 di digestione anaerobica, 14.000 t/anno di rifiuti lignocellulosici e 10.600 t/anno di fanghi e altri rifiuti speciali non pericolosi. La potenzialità tecnica massima dell'impianto, comprensiva dei sovvalli (14.000 t/anno) e del digestato di recupero dal processo anaerobico (3.400 t/anno) è di 94.000 t/anno, dei quali 84.000 t/anno nella linea aerobica e 10.000 t/anno nella linea anaerobica.
- Dovrà essere effettuata la registrazione dei flussi interni di materiali sia in termini di sovvalli dell'impianto aerobico che degli scarti solidi e liquidi del digestore anaerobico che vengono avviati al trattamento aerobico.
- Effettuare, con periodicità almeno semestrale, delle verifiche analitiche sugli scarti del digestore anaerobico destinati al trattamento aerobico (digestato liquido e solido) e verificare i risultati con i dati rilevati durante il collaudo funzionale. In particolare per le sostanze azotate contenute nel liquido si dovranno ottenere i miglioramenti auspicati per la fase di nitrificazione denitrificazione a seguito degli accorgimenti già adottati dalla ditta dopo il collaudo.
- Verificare che i materiali in entrata siano conformi ai limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 e allegati. Per i fanghi di depurazione deve inoltre essere verificato il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, come modificato dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con le frequenze di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo. In analogia con la normativa relativa alle discariche di rifiuti, nel caso di non conformità con respinta del carico totale o parziale, dovrà essere tempestivamente informata la Provincia di Verona.
- Assicurare che la produzione avvenga in conformità alle modalità previste nella relazione di progetto, adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari a impedire fenomeni di impatto ambientale e in particolare la formazione di emissioni moleste.
- Predisporre opportune procedure affinché siano registrate, mediante opportuno sistema informatizzato, tutte le operazioni inerenti la gestione del processo, la data di allestimento dei cumuli, la composizione percentuale delle miscele avviate a compostaggio, le date degli spostamenti/rivoltamenti del materiale, nonché le eventuali bagnature effettuate. Registrare inoltre le temperature rilevate (diagramma della temperatura), la concentrazione di ossigeno (o in alternativa dell'anidride carbonica) e il numero dei rivoltamenti effettuati e le verifiche dell'umidità del materiale nella fase di biossidazione.
- Il rapporto di miscelazione tra le matrici deve essere quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente.
- Irrigare il rifiuto durante la fase di biossidazione senza eccedere al tenore di umidità ottimale per una efficace ossidazione e mantenere un tenore di umidità della biomassa prossimi al 50%.
- Pulire accuratamente la platea di insufflazione dell'aria al termine di ogni ciclo.
- Sottoporre il materiale in trasformazione e il compost finito agli accertamenti analitici previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05 secondo le frequenze ivi specificate. Il materiale in uscita dalla biossidazione deve possedere, tra l'altro, le caratteristiche previste dalla tabella G, della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, ossia l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD), inferiore a $1300 \text{ mgO}_2 \text{ kg}^{-1} \text{ SV h}^{-1}$.
- Individuare, con precisione e stoccare in appositi spazi dedicati allo scopo il prodotto finito da sottoporre a controllo da parte del gestore e degli organi di vigilanza al fine di poter verificare il rispetto dei limiti normativi.

- Tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento alle caratteristiche, alla destinazione e al quantitativo; agli utilizzatori dovrà essere fornito un sintetico foglio illustrativo sulla corretta conservazione e utilizzazione del materiale ai fini del contenimento delle emissioni odorose.
- Effettuare lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali solamente negli spazi previsti dal progetto: in particolare il materiale non completamente maturo può essere stoccato all'aperto secondo le previsioni di progetto ma non deve essere causa di molestie olfattive. Rispettare altresì il limiti del deposito temporaneo di cui all'Art. n. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti prodotti dall'impianto.
- il materiale lignocellulosico, potrà essere stoccato sulle apposite aree autorizzate definite A3 e 8, con il limite massimo di 1.000 tonnellate, per evitare l'ammasso disordinato dei materiali, per non dare origine a emissioni maleodoranti e/o la formazione di percolati;

Gestione dei prodotti

- I prodotti ottenuti dal trattamento potranno essere liberamente utilizzati come ammendante e/o fertilizzante ai fini del corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura, solo nel caso in cui sia rispettato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 182-ter, 183, comma 1, lettera ee) e 184-ter, il decreto legislativo n. 75/10, allegato 2, come modificato dal D.M. 10 luglio 2013, o eventuali differenti limiti più restrittivi stabiliti da parte delle autorità competenti compreso il Regolamento Europeo Fertilizzanti (Regolamento Ue 2019/1009) per gli adempimenti obbligatori, e la ditta è tenuta a verificare i requisiti dei prodotti finiti mediante appositi controlli analitici con l'indicazione dei limiti di riferimento per le analisi sia chimiche che biologiche.
- La ditta è tenuta a produrre una dichiarazione di conformità per ogni lotto di prodotto finito, accompagnata analisi chimiche, conservando il campione utilizzato per almeno un mese. Per lotto si intende la produzione mensile per tipologia di ammendante (ACM, ACF, ACQ BIO).
- Deve essere tenuta un'opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento alle caratteristiche, alla destinazione e al quantitativo e i cumuli dei diversi prodotti devono essere facilmente identificabili con cartelli.
- Le non conformità sui prodotti per parametri agronomici, microbiologici e/o per gli inerti e litoidi, può essere risolta mediante un ritrattamento (anche parziale di sola vagliatura per gli inerti) in loco; per quanto riguarda le non conformità per i metalli pesanti (richiesti dall'Allegato 2 del D. Lgs. 75/10), il lotto deve necessariamente essere declassato a compost fuori specifica e ceduto per le successive operazioni di smaltimento o recupero fuori sito.
- Effettuare l'eventuale miscelazione con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici in una fase successiva alla produzione dell'ammendante il quale deve essere sempre individuabile grazie ad idonea indicazione.

Emissioni in atmosfera

- Il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria delle aree adibite al trattamento dovrà essere mantenuto costantemente in funzione garantendo all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno.
- Assicurare periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità del biofiltro mantenendo l'idoneo grado di umidità del letto filtrante ed effettuando se necessario un più frequente ricambio del letto filtrante stesso secondo il piano di controllo e manutenzioni; copia di tale documentazione sarà tenuta presso la sede dell'impianto.

- Assicurare che i mezzi all'ingresso e all'uscita dell'impianto che emanano odori sgradevoli, siano accuratamente coperti e in condizioni generali di pulizia buone. Gli automezzi utilizzati per il trasporto del compost non devono essere imbrattati da altri materiali che emanano odori (es. letame, liquami ecc.).
- Verificare l'efficienza del sistema di trattamento dell'aria esausta con analisi semestrali in entrata e in uscita dai biofiltri, con i seguenti parametri e limiti:

Parametro	valore limite (mg/mc)
polveri totali	5
ammoniaca	20
acido solfidrico (H ₂ S) e mercaptani	5
TVOC	25

- I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte V del decreto legislativo 152/06, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto, fatte salve le indicazioni contenute nel piano di monitoraggio e controllo.
- Fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'art. 281 comma 5, il campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nei singoli metodi di prova UNI e manuali UNICHIM.
- I metodi di campionamento, analisi e criteri sono quelli richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti, fatte salve le indicazioni contenute nel piano di monitoraggio e controllo.

I rapporti di prova devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- identificazione del punto di emissione, estremi autorizzazione e tipo di impianto,
- metodo di campionamento e di analisi utilizzati,
- per ogni prelievo: data, ora inizio e fine campionamento,
- temperatura dell'aeriforme al prelievo, espressa in °C,
- parametri dell'effluente nel condotto: O₂, CO₂, umidità e velocità media del flusso,
- portata aeriforme effettiva (m³/h) e portata normalizzata (Nm³/h - 0°C - 101,323 kPa),
- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- flusso di massa degli inquinanti espressa in kg/h,
- valore medio degli inquinanti risultante dai tre prelievi e confronto dei dati di analisi ottenuti con i limiti autorizzati,
- condizioni operative dell'impianto.
- Utilizzare, per la realizzazione delle analisi sui biofiltri, una cappa dotata di apposito foro normalizzato. Per consentire la verifica delle emissioni anche da parte delle autorità di controllo, i biofiltri e i camini dovranno essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo delle emissioni, in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. 81 del 9 aprile 2008; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.

- Assicurare periodiche operazioni di manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità del biofiltro. Mantenere il sistema fisso di irrigazione del biofiltro in efficienza e provvedere ad adeguate bagnature per mantenere attiva tutta la massa del biofiltro anche nei periodi più caldi.
- Garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.
- Effettuare verifiche, con frequenza semestrale della funzionalità del sistema attraverso la misura in Unità Olfattometriche (Norma UNI EN 13725) con il seguente valore limite: 300 uo_E/m³.

Gestione acque

Acque di processo

- Le acque di processo dovranno essere raccolte e stoccate nelle apposite vasche/cisterne e utilizzate prioritariamente nei processi di umidificazione delle biomasse ma unicamente nella fase di biossidazione accelerata.
- Le vasche di raccolta dei percolati dovranno essere separate dalle restanti.
- Le vasche di sedimentazione di rilancio e i vari collegamenti dovranno garantire adeguata tenuta idraulica al fine di tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento.
- Il rilancio dei percolati e colatici derivanti dalla linea acque e destinati all'umidificazione dei cumuli in fase di ossidazione dovrà essere eseguito in funzione delle necessità di umidificazione e non in base alla necessità di abbassare il livello dei contenitori ed eventuali eccedenze dovranno essere smaltite in impianti autorizzati in conformità alle norme in materia di rifiuti. I dati delle misure del liquido utilizzato sui cumuli sarà annotato periodicamente sul quaderno di manutenzione.

Acque dei piazzali – Scarichi (compresi i servizi igienici)

L'impianto Agrinord è servito da specifiche reti di drenaggio separate, in relazione alla tipologia delle acque che vi sono convogliate, in particolare:

- rete di raccolta acque di pioggia di strade e piazzali;
- rete di raccolta acque dei tetti;
- rete di raccolta percolati.

L'area sottesa dalle reti di raccolta è pavimentata e completamente impermeabile, delimitata da un cordolo di contenimento perimetrale che dovrà essere mantenuto efficiente attraverso una costante manutenzione

- Presso l'impianto esistente non sono attivi scarichi idrici, ad eccezione dei punti SF1 e SF2 per lo scarico delle acque meteoriche delle coperture presso lo Scolo Menaghetto – Finato lungo il lato est dell'impianto.
- Dopo il trattamento nell'apposito impianto di depurazione, le acque del processo anaerobico potranno essere riutilizzate nel ciclo produttivo o smaltite se in eccedenza. Le analisi periodiche effettuate su dette acque dovranno essere mantenute a disposizione del personale di vigilanza e dovranno verificare in particolare i seguenti parametri: pH, S.S.T., BOD5, COD, rame, piombo, zinco, idrocarburi totali, tensioattivi totali, materiali grossolani.
- Tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità.
- Comunicare tempestivamente all'Area ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi negli impianti di trattamento e nella fognatura delle acque reflue. Non scaricare in caso di anomalie o

totale interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento e richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora gli stessi presentino caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o a darne comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate anche a seguito di ampliamento, ristrutturazione e/o trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.

- Lo scarico dei servizi igienici dell'area uffici/spogliatoi è autorizzata previo trattamento di chiarificazione con le modalità indicate nel progetto. I suddetti scarichi rimangono indipendenti e i bottini dovranno essere smaltiti in conformità alle norme. Dovrà essere garantita una manutenzione almeno semestrale.
- Le acque di lavaggio degli automezzi dovranno essere raccolte e trattate nel rispetto della normativa.
- Dovrà essere evitata la proliferazione di insetti derivanti dal ristagno anche di modeste quantità di liquido.
- Si dovrà mantenere pulita la viabilità interna ed eseguire la regolare manutenzione per assicurarne la funzionalità ed evitare ristagni di acqua sui piazzali.

Suolo

- Entro il mese di luglio 2025 e successivamente con frequenza minima decennale, dovrà essere eseguita una analisi di controllo sul suolo in almeno tre 3 direzioni a monte e a valle dell'impianto rispetto ai venti dominanti.

Acque sotterranee

- Dovranno essere eseguite analisi di controllo per le acque sotterranee nei piezometri dedicati (ubicati a monte e valle dell'impianto rispetto al deflusso di falda rilevato) con frequenza semestrale provvedendo alla misurazione sia del livello di falda con adeguata precisione, sia al prelievo di campioni di acqua indisturbata per le successive analisi chimiche.

Piano di monitoraggio e Controllo

- Il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto a revisione in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.

B.A.T.

- La relazione in merito al rispetto delle migliori tecnologie di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, relativa al trattamento dei rifiuti è contenuta nell'Allegato_D16__ApplicazioneBAT_Rev01 del mese di luglio 2022.

Formazione del personale

- Assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione che dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.
- Attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature/procedure.

Conservazione della documentazione e controlli successivi

- Conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione.
- Fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/06;

Rumore

- Rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio e, se più restrittivi, quelli previsti dalla zonizzazione acustica comunale verificandoli con opportune misure con frequenza triennale.
- Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche significative del ciclo produttivo o delle attrezzature, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.

Consumi energetici

- Seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.

Consumi idrici

- Garantire l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi e mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.

Gestione del fine vita dell'impianto

- Comunicare a Provincia, Comune ed A.R.P.A.V. la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni.
- Compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del d.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta. Al momento della cessazione definitiva delle attività eseguire tempestivamente gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro eventualmente approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate.
- Attuare il piano di ripristino previsto per la rimessa in pristino dei luoghi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o agli eventuali nuovi impianti autorizzati.
- Trasmettere a Provincia, Comune ed ARPAV, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA.
- Il ripristino dello stato dei luoghi a cessazione dell'impianto di recupero dovrà tener conto di tutte le parti relative all'impianto di trattamento e di eventuali modifiche apportate in corso d'opera.

- La ditta dovrà attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

Avvertenze La presente Autorizzazione integrata ambientale costituisce titolo per il trattamento rifiuti recuperabili per la produzione di ammendanti e biogas della ditta Agrinord S.r.l. sotto il profilo ambientale ai fini del recupero dei rifiuti e può essere sospesa, modificata o dichiarata decaduta ai sensi della vigente normativa.

La presenta autorizzazione non costituisce titolo per le finalità e incentivazioni in materia di recupero di energia da fonti rinnovabili, in quanto non di competenza della Provincia.

La documentazione allegata alla presente autorizzazione è composto dagli elaborati elencati nell'**Allegato n 2** che devono essere letti in subordine alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Il presente provvedimento sarà revocato in caso di applicazione delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, a carico dell'Amministratore, dei soci e altri componenti della ditta di cui sensi dell'art. 85 della medesima legge.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano altresì fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Imposta di bollo assolta con la marca n. 0120036136507, del 31/01/2022. Il richiedente non dovrà utilizzare la suddetta marca per altre istanze.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di Isola della Scala, al dipartimento di prevenzione dell'AULSS n. 9 di Verona; alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, Unità Organizzativa Economia circolare e Ciclo dei rifiuti di Treviso, all'ISPRA; nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorsi Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (nel termine di 60 giorni) oppure ricorso al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni).

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD